

Indice

<i>Legge di bilancio 2020</i>	
1. Sterilizzazione aumento aliquote IVA	Pag.2
2. Deducibilità IMU	Pag.2
3. Cedolare secca	Pag.2
4. Detrazioni risparmio energetico e sisma bonus: sconto in fattura	Pag.3
5. Credito d'imposta sicurezza immobili	Pag.3
6. Proroga detrazioni risparmio energetico e recupero edilizio	Pag.3
7. Proroga bonus verde	Pag.5
8. Credito d'imposta per investimenti 4.0	Pag.5
9. Credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione	Pag.7
10. Bonus formazione	Pag.11
11. Bonus facciate	Pag.11
12. Sabatini ter	Pag.12
13. ACE	Pag.12
14. Bonus bebè	Pag.13
15. Bonus asilo nido	Pag.13
16. Bonus cultura	Pag.13
17. Oneri detraibili in base al reddito	Pag.14
18. Caro petrolio	Pag.14
19. Fringe benefit auto aziendali	Pag.14
20. Tassazione buoni pasto	Pag.15
21. Web tax	Pag.15
22. Tracciabilità detrazioni Irpef	Pag.18
23. Estromissione immobile impresa individuale	Pag.19
24. Modifiche al regime forfettario	Pag.19
23. Rientro pensionati in Italia	Pag.17
24. Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag.20
25. Imposta sostitutiva plusvalenza cessione immobili	Pag.20
26. Rivalutazione beni d'impresa	Pag.20
27. Ammortamento avviamento e altri beni immateriali	Pag.21
28. Unificazione IMU e TASI	Pag.22
29. Accertamenti esecutivi enti locali	Pag.25
30. Cedolare secca immobili commerciali	Pag.25

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019, n. 302 la **Finanziaria 2020** (Legge 27.12.2019, n. 160) c.d. *"Legge di bilancio 2020"*, **in vigore dall'1.1.2020**.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Sterilizzazione aumento aliquote Iva

Art. 1 comma 3

Nel 2020 non ci saranno aumenti delle aliquote IVA.

La previsione di aumenti è così rivista:

Aliquota Iva	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
10%	10%	12,00%	12,00%
22%	22%	25,00%	26,50%

Deducibilità IMU

Art. 1 commi 4 e 5

Confermata per il 2019 la **deducibilità IMU al 50%** per imprese e lavoratori autonomi con riferimento agli **immobili strumentali**.

Per gli esercizi successivi al periodo di imposta 2019, la misura di deducibilità dell'IMU sarà la seguente:

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
60,00%	60,00%	100,00%

Cedolare Secca

Art. 1 comma 6

Confermata la **riduzione al 10%** della cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato.

Detrazioni risparmio energetico e sisma bonus: sconto in fattura

Art. 1 commi 70 e 176

La manovra limita di molto la possibilità di richiedere lo “sconto in fattura” in luogo della detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico e l’adozione di misure antisismiche.

In particolare, dal 01.01.2020 il contribuente potrà richiedere al fornitore lo “sconto in fattura” esclusivamente per **interventi di riqualificazione energetica limitatamente agli interventi di ristrutturazione di primo livello di cui al DM 26.06.2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo di lavori pari o superiore ad Euro 200.000.**

Il DM 26.6.2015 del Min. Sviluppo economico definisce la “ristrutturazione importante di primo livello” come: *“l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.*

Credito d’imposta sicurezza immobili

Art. 1 comma 118

La manovra introduce uno specifico **credito d’imposta** ai fini dell’imposta sul reddito, per le **spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.**

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

Proroga detrazioni risparmio energetico e recupero edilizio

Art. 1 commi 175 a) e b)

Risparmio energetico

Confermato il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2019 al 31.12.2020). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2019.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31.12.2020:**

Ù la detrazione IREPF/IRES per la “generalità” degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%** tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:

- la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

Ü la **detrazione IRPEF/IRES al 50%** per le **spese sostenute** per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

Interventi di recupero edilizio

È confermata la proroga, per le **spese sostenute fino al 31.12.2020** (anziché 31.12.2019), della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- Ü nella misura del **50%**;
- Ü su un importo **massimo di € 96.000**.

Bonus mobili ed elettrodomestici

È confermata la proroga **fino al 31.12.2020** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter usufruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2020 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 01.01.2019.

Proroga Bonus verde

Decreto mille proroghe

Ancorché non contenuta nella manovra 2020, si ritiene opportuno sottolineare che il DL n.162/2019 c.d. "mille proroghe" prevede la proroga **anche per il 2020 della detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- Ü "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- Ü realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Credito di imposta per investimenti 4.0

Art. 1 commi da 184 a 197

Nessuna proroga per maxi ammortamenti ed iper ammortamenti che vengono sostituiti da un credito di imposta.

L'attuale disciplina è applicabile in un **ambito temporale circoscritto al periodo d'imposta 2020, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021** a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia **soddisfatta la duplice condizione** relativa all'ordine e all'acconto minimo del 20%.

Beneficiari

Potranno godere del nuovo credito di imposta le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese **destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001**.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- beni compresi nell'articolo 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
- beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;

- beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura del credito di imposta

Tipologia beni	Fino al 31.12.19	Dal 01.01.2020		
Beni nuovi di cui alla tabella A Finanziaria 2017 (materiali 4.0)	Iper ammortamento	Credito d'imposta	40%	Fino a 2.5 milioni
	150% - 170%	Credito d'imposta	20%	Da 2.5 a 10 milioni
Beni nuovi di cui alla tabella B Finanziaria 2017 (immateriali)	Maxi ammortamento 40%	Credito d'imposta	15%	Fino a 700 mila
Altri beni materiali nuovi	Maxi ammortamento 30%-40%	Credito d'imposta	6%	Fino a 2 milioni

Utilizzo del credito d'imposta

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/1997.

L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d'imposta non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all'articolo 34 L. 388/2000 e di cui all'articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:

- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
- richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.

Documentazione

In relazione agli investimenti dell'**allegato A** e dell'**allegato B** annessi alla Legge di Bilancio 2017 di **costo di acquisizione unitario superiore ad euro 300.000** (euro 500.000 nella precedente disciplina), **le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice** (una **perizia tecnica giurata** nella precedente disciplina), redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di **costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000** resta ferma la **facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante**, di cui al D.P.R. 445/2000.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, **da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.**

Cessione del bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso ovvero destinato a strutture produttive situate all'estero entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

Professionisti

Il credito di imposta del 6% (ex maxi ammortamento), alle stesse condizioni e negli stessi limiti, è applicabile anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione

Art. 1 commi da 198 a 208

La manovra 2020 sostituisce in toto il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del DL 145/2013 con un nuovo credito di imposta per gli investimenti nelle seguenti attività:

- **ricerca e sviluppo:** trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
- **innovazione tecnologica:** trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a

realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività:

- di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;
- per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;
- per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti. ;
- **design e ideazione estetica:** trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile/arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato.

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni.

Durata della misura

Il nuovo credito d'imposta opera per il solo periodo d'imposta 2020.

Il "vecchio" credito d'imposta ricerca e sviluppo disciplinato dal DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) è anticipatamente cessato al 31.12.2019.

Determinazione dell'agevolazione

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative (design e ideazione estetica)	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Spese agevolabili

Le spese agevolabili risultano essere le seguenti:

- **spese per il personale** impiegato per ciascuna attività.
Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;
- **quote di ammortamento, canoni** di leasing / affitto e **altre spese** relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;
- solo per l'attività di ricerca e sviluppo, **quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi di **privative industriali** relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;
- **spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;
- **spese per servizi di consulenza** ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;
- **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi**, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale/spese per contratti con commissionari.

Modalità di utilizzo e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art.17 del DLgs. 241/97;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Adempimenti richiesti

L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione. L'utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Sono quindi tenute all'adempimento anche le imprese con bilancio certificato. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro.

Ai fini dei successivi controlli, **le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili** svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione:

- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico *"al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"* legate a Industria 4.0

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus Formazione 4.0

Art. 1 commi da 210 a 217

In sede di approvazione è stata prevista la **proroga al 2020** del bonus "Formazione 4.0" per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0.

La misura dell'agevolazione è **differenziata a seconda della dimensione dell'impresa**, come di seguito.

Tipo impresa	Misura dell'agevolazione	Tetto spesa
Piccola impresa	50%	300.000
Media impresa	40%	250.000
Grande impresa	30%	250.000

A prescindere dalla dimensione dell'impresa il credito è aumentato al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati.

Altre modifiche apportate rispetto allo scorso esercizio sono le seguenti:

- sono escluse dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una **specificazione comunicazione al MISE**, con le modalità che saranno individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;
- il credito di imposta non può essere ceduto / trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.

Bonus facciate

Art. 1 commi da 219 a 224

Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), **spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%**.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2).

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Sabatini ter

Art. 1 commi da 226 a 229

La manovra conferma il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della **proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter"** prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

ACE

Art. 1 comma 287

Confermata già dal 2019 l'abrogazione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti introdotta dal Decreto Crescita n.34/2019.

Viene contestualmente **ripristinata l'agevolazione ACE con rendimento nozionale del 1,3%**.

Bonus bebè

Art. 1 comma 340

È confermato il riconoscimento del bonus bebè anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età o al primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

Bonus asilo nido

Art. 1 comma 343

La manovra conferma, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" del bonus "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

Bonus cultura

Art. 1 comma 357 e 358

È confermato anche **per il 2020** il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni nel 2020**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Oneri detraibili in base al reddito

Art. 1 comma 629

La manovra 2020 conferma la **rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente**.

In particolare, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

Caro petrolio

Art. 1 comma 630

Con decorrenza 01.10.2020, la manovra conferma che l'agevolazione "caro petrolio" per gli esercenti attività di autotrasporto merci non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore.

Dal 2021 medesima sorte per il gasolio consumato dai veicoli Euro 4 o inferiore.

Fringe benefit auto aziendali

Art. 1 commi da 632 a 633

La manovra 2020 ridefinisce la disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**.

In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **accordi stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

Tassazione buoni pasto

Art. 1 comma 677

La manovra interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Web tax

Art. 1 comma 678

L'imposta sui servizi digitali - **web tax** - **entra in vigore dal 1° gennaio 2020**. La manovra 2020 modifica quanto era stato previsto dalla legge di Bilancio 2019. In particolare, viene ora circoscritto il perimetro applicativo della web tax, identificando quelli che non si qualificano come servizi digitali ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. Il suo versamento deve essere effettuato **entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo** a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili.

Le disposizioni sulla web tax entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.

Requisiti soggettivi

La web tax si applica ai soggetti passivi che nel corso dell'anno solare precedente rispetto a quello di applicazione della stessa hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, congiuntamente:

- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.

Requisiti oggettivi

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 37, legge n. 145/2019, sono qualificati come servizi digitali, da assoggettare a tassazione:

- la veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La legge di Bilancio 2020, con l'introduzione del nuovo comma 37-*bis*, dispone che non si considerano servizi digitali:

- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
 - i sistemi dei regolamenti interbancari o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
 - le sedi di negoziazione all'ingrosso;
 - le controparti centrali;
 - i depositari centrali;
 - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie.
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei

relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Proventi tassabili

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Inoltre, a decorrere dal 2020, ai fini della determinazione dei ricavi, i corrispettivi versati per la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

Inoltre, non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Requisiti territoriali

Ai fini dell'applicazione della web tax, un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in tale periodo.

Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

1. nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
2. nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:
 - § il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 - § il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
3. nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Viene altresì esplicitato che:

1. il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Inoltre, quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un

anno solare, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Quantificazione e pagamento dell'imposta

L'imposta dovuta si ottiene applicando **l'aliquota del 3% all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.**

I soggetti passivi devono versare l'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili.

Gli stessi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro il 31 marzo dello stesso anno.

Per le società appartenenti al medesimo gruppo, tali obblighi sono adempiuti da una singola società a tal fine nominata.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo IVA, che realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sono tenuti a richiedere all'Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali.

Inoltre, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi relativi all'imposta digitale.

I soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta sui servizi digitali devono tenere un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili.

La nuova web tax esplicherà i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale attuativo.

Tracciabilità detrazioni Irpef

Art. 1 comma 679 e 680

La manovra subordina la fruizione della detrazione IRPEF del 19%, prevista per gli oneri di cui all'art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo ad una detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Estromissione immobile impresa individuale

Art. 1 comma 690

Riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, **con effetto dall'1.1.2020**:

Û è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2019**;

Û riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020**;

Û richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:

- nella misura del **60%** entro il 30.11.2020;
- il **rimanente 40%** entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

Modifiche al regime forfetario

Art. 1 commi da 9 a 11

Confermate le modifiche restrittive al regime forfetario (**tassazione con imposta sostitutiva del 15%**) di cui all'art. 1 commi da 54 e 89 della Finanziaria 2015 applicabile alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi). Di seguito le novità più rilevanti.

Conferme

Confermato dal **limite dei ricavi/compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

Restrizioni introdotte dalla manovra

- reintroduzione del limite pari a € 20.000 relativo alle **spese per lavoro dipendente/accessorio/da collaborazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese di prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore o dai sui familiari**;
- esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/ assimilati eccedenti € 30.000.

Infine, aderendo facoltativamente alla fatturazione elettronica si beneficia di un minor termine di decadenza dall'accertamento che viene ridotto di un anno.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 1 commi 693 e 694

Viene prorogata la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell'agevolazione consistente nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il **pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia da effettuarsi entro il 30.06.2020.**

Tali disposizioni, dunque, sono nuovamente prorogate con riferimento ai **terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.**

Le aliquote dell'imposta sostitutiva vengono rideterminate in misura pari:

- all'11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2020;
- al 11% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
- al 11% per i terreni.

Imposta sostitutiva plusvalenza cessione immobili

Art. 1 comma 695

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili** è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora **aumentata dal 20% al 26%.**

Rivalutazione beni di impresa

Art. 1 commi da 696 a 703

Viene **riproposta la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni** per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata.

Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dunque dal 2022), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili**.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

- per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Ammortamento avviamento e altri beni immateriali

Art. 1 commi 714 e 715

Confermato il differimento della deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2, D.L. n. 225/2010 (c.d. DTA qualificate) e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

In particolare, **l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo**

l'orizzonte temporale come segue:

Periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022 - 2027	2028 - 2029
Deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%

È ora confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d'imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

Unificazione IMU e TASI

Art. 1 commi da 738 e 783

La legge di Bilancio 2020 prevede l'unificazione di IMU e TASI e riscrive, riordinandola, la disciplina del tributo comunale. L'aliquota base della nuova super IMU passa all'8,6 per mille.

Della IUC (imposta unica comunale) rimangono quindi la TARI e la nuova IMU.

La nuova IMU

Le disposizioni della nuova IMU si applicano a decorrere dal 2020.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Sono confermate le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.

L'imposta è comunale e il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili:

§ per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti n catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, dei seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati categorie A, C/2, C/6, C/7 (eccezione A/10);
- 140 per fabbricati categorie B, C/3, C/4, C/5;
- 80 per fabbricati categorie D/5, A/10;
- 65 per fabbricati categoria D (eccezione categoria D/5);
- 55 per fabbricati categoria C/1;

§ per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e

distintamente contabilizzati, fino al momento dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.

Riduzioni base imponibile

È confermata la riduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale.

Aliquote

L'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è prevista allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (e non siano locati), l'aliquota base fino al 2021 è pari allo 0,1% e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 scatta l'esenzione.

L'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

Per gli immobili diversi dell'abitazione principale e diversi da quelli appena visti l'aliquota base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, legge n. 208/2015, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,4%, in sostituzione della maggiorazione della TASI.

A decorrere dal 2021 i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF.

Esenzioni

Confermate le esenzioni per i terreni agricoli e le altre esenzioni (ad esempio, immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali, etc.).

Versamento

Confermato il versamento in due rate:

- entro il 16 giugno
- entro il 16 dicembre.

Il contribuente può pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto già versato a titolo di IMU e TASI per l'intero 2019.

Per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

Per le parti in comuni dell'edificio il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Dichiarazione IMU

È prevista la presentazione della dichiarazione entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019.

Deducibilità dell'IMU

Confermata l'indeducibilità dell'imposta dall'IRAP.

L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi successivi a quelli in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 e dunque per il 2020 e 2021.

Per quanto riguarda l'IMU in vigore fino al 31.12.2019, la stessa è deducibile nella misura del 50%

Facoltà dei comuni

I comuni possono:

- considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un cointestatario per conto degli altri;
- stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili;
- stabilire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Deliberazioni aliquote e regolamento

Per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il 30 giugno 2020.

Accertamenti esecutivi tributi enti locali

Art. 1 commi da 784 a 815

Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, la manovra:

- interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- **introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;**
- revisiona la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- **in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;**
- istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevede la gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Cedolare secca immobili commerciali

La manovra non ripropone per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati